

Differenze contributive e sanzioni civili in relazione a vari operai agricoli a tempo determinato

Cass. Sez. Lav. 5 marzo 2024, n. 5846 ord. - Esposito, pres.; Gnani, est. - Loacker Tenute S.S. Società Agricola ed a. (avv.ti Del Punta, Giraldi e Pagni) c. I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (avv.ti De Rose, D'aloisio, Matano, SgROI, Sciplino, Maritato). (Cassa in parte con rinvio App. Firenze 30 novembre 2017)

Lavoro - Differenze contributive e sanzioni civili in relazione a vari operai agricoli a tempo determinato fatti lavorare per orari inferiori all'orario pieno giornaliero sul quale andava calcolato il minimale contributivo.

(Omissis)

RITENUTO CHE:

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Firenze rigettava le opposizioni svolte da Loacker Tenute s.s. società agricola, Ca.Se., titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Il Girasole di Ca.Se., Ci.Vi., Ca.Ni., titolare dell'impresa individuale Fattoria di M di Ca.Ni., Fattoria Il Santo Srl società agricola, Società Agricola Azienda Agraria Ba.Gi. s.s., Tenute Na.Si. Società Semplice Agricola, avverso avvisi di addebito emessi dall'Inps e aventi ad oggetto differenze contributive e sanzioni civili in relazione a vari operai agricoli a tempo determinato fatti lavorare per orari inferiori all'orario pieno giornaliero sul quale andava calcolato il minimale contributivo. Dal mancato adempimento dell'obbligo contributivo seguiva altresì il disconoscimento da parte dell'Inps degli sgravi concessi.

Riteneva la Corte d'appello che sia le norme di legge, sia il contratto collettivo applicabile, non contemplassero per il rapporto subordinato di lavoro agricolo a tempo determinato la possibilità del datore di determinare unilateralmente le ore dovute in misura inferiore al minimale contributivo.

Avverso la sentenza, i ricorrenti propongono sei motivi di impugnazione, illustrati da memoria.

L'Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Ca.Ni. ha in seguito depositato atto di rinuncia per aver presentato adesione alla definizione agevolata.

All'adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell'ordinanza.

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'[art.1, co. 1 L. n.389/89](#) e dell'art.40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, nonché dell'Avviso Comune del 14.1.2013 di interpretazione autentica del CCNL, per avere la Corte ritenuto che, ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo, la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato dovesse essere rapportata ad un orario normale di 6,30 ore settimanali e non alle ore effettivamente lavorate, sebbene di numero inferiore.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli [artt.1362](#), co. 1, [1363](#) e [1367 c.c.](#), in relazione al contratto provinciale di lavoro di Siena del 19.7.2004, con relativo verbale di interpretazione autentica del 20.11.2012, per non avere la Corte territoriale attribuito rilevanza, nell'interpretazione delle sue disposizioni, ai canoni ermeneutici previsti dalle citate disposizioni codicistiche.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 16, co. 1, lett. g) D.Lgs. n.66/03, anche in relazione alla direttiva 2000/34/CE, per avere la Corte ritenuto che la necessità di rapportare all'orario normale di lavoro la retribuzione imponibile a fini contributivi per gli operai agricoli a tempo determinato discendesse dall'obbligo di interpretazione della norma interna in conformità a quella comunitaria.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE o del D.Lgs. n.368/01, anche se interpretato alla luce della direttiva, per avere la Corte ritenuto che nello stesso senso militasse il divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 della citata direttiva.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione degli [artt. 2, co. 1 D.Lgs. n.146/97](#), 9, co. 5 [L. n.67/88](#) per non avere la Corte fatto applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese agricole operanti in zone svantaggiate.

Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'[art.116 L. n.388/00](#), per non avere la Corte disposto la riduzione delle sanzioni nonostante l'obiettivo difficoltà d'interpretazione della normativa di settore.

Nei confronti di Ca.Ni. va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendosi dichiarare l'estinzione atteso che, allo stato, non risulta sia stato pagato il debito, ed in presenza della sola dichiarazione di adesione. Questa però integra manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, cui segue l'inammissibilità della stessa, con compensazione delle spese di lite, attesa la modalità di definizione del giudizio (v. nello stesso senso [Cass.34822/23](#)).

Segue alla inammissibilità sopravvenuta l'esclusione dell'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato ([Cass.20697/21](#)).

Nei confronti degli altri ricorrenti, va detto che il primo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente

attesa la loro stretta connessione. Essi sono fondati.

Come già affermato da questa Corte con orientamento cui s'intende dare continuità ([Cass.13185/22](#), [Cass.14062/22](#)), i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell'[art.1, co. 1 D.L. n.338/89](#), conv. dalla [L. n. 389/89](#), e dell'art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda a sua disposizione.

In tali pronunce è stato chiarito che l'art.40 del citato CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, ed anche inferiore, al normale orario giornaliero e settimanale. La previsione contrattuale è conforme all'art.16, co. 1, lett. g) D.Lgs. n.66/03, il quale esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal normale orario di lavoro settimanale previsto al precedente art. 3.

Né in senso contrario vale il richiamo alla direttiva 99/70/CE - in particolare la clausola 4.3 - poiché essa disciplina il rapporto di lavoro, non già il regime del distinto rapporto contributivo. Stesso discorso vale per le [direttive 93/104/CE](#) e [2000/34/CE](#), le quali peraltro disciplinano l'orario massimo di lavoro, non l'orario minimo garantito al prestatore di lavoro. Dall'accoglimento del primo, terzo e quarto motivo discende l'assorbimento dei restanti motivi, e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso riguardo a Ca.Ni. e compensa le spese tra lo stesso e Inps; accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata a rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

(Omissis)